

ART. 25
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale. È composto da tre membri effettivi più due supplenti e durano in carica per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.
2. Il Collegio nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
3. Il controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti è diretto ad accertare che ad ogni entrata, o spesa, corrisponda precisa registrazione contabile e relativa documentazione giustificativa per l'indicazione degli elementi atti ad individuare il titolo di legittimità dell'operazione vistandone tutti i documenti.
4. Ai fini del precedente comma il Collegio effettua controlli periodici presso la sede dello S.N.A.G., verbalizza le risultanze dei controlli, riferendone ad ogni Consiglio Nazionale, al Congresso Nazionale e alla Presidenza Nazionale o su richiesta della stessa.
5. I controlli periodici sono normalmente effettuati dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti controfirma i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Presidenza Nazionale.